

Regolamento provinciale per l'iscrizione al Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea

approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.9 del 18/12/2017

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Tecnica Provinciale per la formazione del Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, nonché lo svolgimento dei relativi esami, ai sensi della Legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e della Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti", modificato dalla Legge Regionale 4 aprile 2012, n.12" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Definizioni

“Autoservizi pubblici non di linea”: sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente (n.c.c.) e provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Tali autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

“Titolo”: l'atto rilasciato dal Comune, che abilita all'esercizio dell'attività, e che è costituito, dalla licenza, per il servizio taxi, e dall'autorizzazione per il servizio di autonoleggio.

I Comuni nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

- il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- le modalità per lo svolgimento del servizio;
- i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
- i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

"Ruolo conducenti": l'Albo professionale provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la Camera di Commercio dell'Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona.

Non possono essere rilasciate licenze e autorizzazioni per l'esercizio di servizi pubblici non di linea a coloro che non siano iscritti al Ruolo provinciale.

E' obbligatoria l'iscrizione al Ruolo provinciale per prestare l'attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare o di dipendente dell'impresa.

L'iscrizione al Ruolo avviene previo esame da parte dell'apposita Commissione Tecnica Provinciale di cui all'art. 4 che accerta il possesso del requisito di professionalità per l'esercizio del servizio.

Art. 3 – Requisiti

Possono essere iscritti al Ruolo dei conducenti coloro che sono in possesso dei requisiti di idoneità, di cui al successivo punto a), e di professionalità, di cui al successivo punto b).

a) Risponde al requisito di idoneità chi:

- non ha riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- non risulta sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste

dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).

Il requisito di idoneità non è soddisfatto sino a quando non sia intervenuta riabilitazione.

b) Risponde al requisito di professionalità chi ha superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio presso la Commissione Tecnica Provinciale.

Per sostenere l'esame è necessario presentare apposita domanda di ammissione di cui al successivo art. 10.

c) Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti indispensabili:

- cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato in conformità a quanto previsto dalla Legge 6.03.1998 n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

- assolvimento dell'obbligo scolastico.

Per i soggetti nati entro il 31/12/1951 tale obbligo risulta assolto con il conseguimento della licenza elementare; per i nati dopo il 31/12/1951 l'obbligo risulta assolto con il conseguimento della licenza di terza media o comunque avendo osservato al quindicesimo anno di età, per almeno otto anni, le norme dell'obbligo scolastico).

- Possesso del Certificato di abilitazione professionale (tipo KB) necessario per la conduzione di veicoli di trasporto pubblico, rilasciato dalla Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozette.

- Possesso del titolo professionale idoneo per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti.

Art. 4 - Commissione Tecnica Provinciale: composizione, nomina, durata.

E' istituita presso la Provincia di Cremona, apposita Commissione Tecnica Provinciale per la formazione del Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, con il compito di accertare l'idoneità professionale all'esercizio del servizio di cui al precedente art. 3, lett. b.

La Commissione risulta, ai sensi di legge, così composta:

a) il dirigente del settore competente per materia, che la presiede, o suo delegato;

b) un rappresentante della competente direzione generale della Giunta Regionale;

c) un rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;

d) un rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione;

e) un rappresentante del Compartimento della Polizia Stradale della Lombardia;

f) il responsabile del Settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della Provincia;

g) due esperti della materia;

h) un rappresentante designato dall' ANCI, sezione regionale;

i) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

I componenti di cui alle lettere e) ed h) partecipano alle sedute con funzione consultiva.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia.

Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della Commissione in assenza del titolare.

Il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a un dipendente del settore provinciale competente in materia.

La Commissione resta in carica sino alla nomina del nuovo Presidente provinciale a seguito dei risultati elettorali per la circoscrizione provinciale. Qualora la ricostituzione non avvenga immediatamente, la Commissione può operare fino alla nuova nomina.

Qualora un componente della Commissione rimanga ingiustificatamente assente per 5 sedute

consecutive, decade automaticamente dall'incarico di membro della Commissione.

Art. 5 - Competenze della Commissione Tecnica Provinciale

Compete alla Commissione:

- a) valutare la regolarità delle domande per l'iscrizione al Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea;
- b) espletare le prove di esame per l'accertamento del requisito dell'idoneità professionale.

Art. 6 - Validità delle sedute

Per la validità delle prove d'esame è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti effettivi o supplenti della Commissione.

La Commissione delibera con voto palese, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità dei voti espressi, il voto del Presidente della Commissione è determinante. Di tutte le operazioni della seduta e delle decisioni prese dalla Commissione si redige un verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario che lo redige.

Art. 7 – Indennità

Ai componenti della Commissione viene corrisposto, per ciascuna sessione di esami, un gettone di presenza per l'intera durata della sessione.

Ai dipendenti pubblici che siedono in Commissione in forza di un rapporto organico con la PA e non iure proprio non spetta alcun ulteriore compenso al di fuori delle previsioni contrattuali e quindi il gettone non viene corrisposto;

l'attribuzione del compenso può avvenire solamente se espressamente consentito da norme di legge o se trova espressa previsione nel CCNL di riferimento.

Ai componenti non residenti in Cremona è dovuto un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

Non si fa luogo alla corresponsione di rimborso spese per coloro che fruiscono dell'indennità di missione e/o rimborso spese da parte dell'Ente di appartenenza.

Art. 8 - Sede e supporto della Commissione

La Commissione ha sede presso la Provincia di Cremona e per l'esercizio delle proprie funzioni amministrative si avvale di apposita unità operativa (segreteria), facente capo al Settore Trasporti della Provincia di Cremona, che assicurerà in particolare i seguenti compiti:

- verifica e istruttoria delle domande di ammissione agli esami e loro archiviazione;
- rapporti con gli Enti e i soggetti interessati ai procedimenti;
- approntamento delle convocazioni e redazione dei verbali delle sedute;
- tenuta delle presenze ai fini della liquidazione dei compensi ai componenti;
- predisposizione dell'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al Ruolo, a seguito di superamento degli esami, da trasmettere alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Cremona.

La responsabilità del coordinamento di tale unità, nonché la responsabilità del procedimento, è posta in capo al Dirigente del Settore Trasporti. Questi può assegnare tale responsabilità ad altro dipendente addetto al Settore stesso.

Art. 9 – Convocazione commissione d' esame.

La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente, a mezzo di avviso scritto. Il componente effettivo dovrà confermare la disponibilità a partecipare alla sessione d' esami ovvero avvisare il proprio supplente in caso di impossibilità. Presso la segreteria saranno depositati i fascicoli dei candidati ammessi alla sessione d' esami del giorno.

Art. 10 – Domanda di ammissione all'esame per l'accertamento dei requisiti

La domanda di ammissione, in marca da bollo secondo l'importo vigente deve essere redatta secondo il modello prestabilito, scaricabile dal Sito Internet della Provincia, indirizzata alla Provincia.

La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Cremona;
- spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
- trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, allegando i documenti in formato pdf o firmati digitalmente.

In questo caso il richiedente non deve applicare sulla domanda la marca da bollo in quanto l'imposta va assolta in modo virtuale pagando l'importo tramite versamento sul conto corrente postale o bonifico bancario intestato alla Provincia di Cremona riportato nel modello sopra indicato.

La Provincia di Cremona è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione e delle comunicazioni seguenti, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda e non risponde per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 11 - Istruttoria delle domande e ammissione agli esami

L'ammissione agli esami è preceduta dall'istruttoria delle domande, eseguita per il tramite della segreteria ("unità operativa"), che consiste nella verifica del possesso dei prescritti necessari requisiti di cui al precedente art. 3, paragrafi a) e c).

Alla verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 3, par. a) si procede d'ufficio.

Ogni domanda presentata non potrà che riferirsi all'iscrizione a ruolo alla sola Provincia di Cremona ed ad una sola sezione (veicoli o natanti), fatta salva la possibilità di presentare successiva domanda per l'iscrizione a ruolo ad altra sezione.

Gli interessati che avranno inviato le domande secondo le modalità e i tempi determinati con atto dirigenziale, saranno inseriti negli elenchi della corrispondente sessione d' esame.

Le domande pervenute oltre i prescritti termini verranno iscritte per la sessione d' esami successiva.

La segreteria dovrà comunicare all'interessato i motivi per i quali la domanda è da considerarsi incompleta o non regolare con l'avvertenza che in difetto, l'interessato verrà considerato rinunciatario e la domanda verrà archiviata.

Nei casi in cui nel corso degli accertamenti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 445/2000, l'Ente pubblico interpellato non risponda entro il termine fissato per la data di effettuazione delle prove, l'interessato verrà ammesso con riserva agli esami.

Ultimata positivamente la fase istruttoria, con l'acquisizione dei documenti richiesti, la segreteria predisporrà l'elenco dei candidati ammessi agli esami.

I candidati ammessi all'esame saranno convocati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale della Provincia. Non verranno inviate comunicazioni individuali.

Art. 12 - Programmazione degli esami e aspetti organizzativi

Le sessioni d'esame si terranno mediamente due volte all'anno, indicativamente nei mesi di maggio/giugno e novembre.

Il bando relativo alla convocazione degli esami verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito Internet della Provincia di Cremona per un periodo corrispondente a quello utile per la presentazione delle domande di ammissione agli esami, inoltre comunicato ai Comuni per la conseguente divulgazione.

Il Dirigente del Settore interessato, quale Presidente della Commissione, potrà individuare di volta in volta ulteriori forme di pubblicità del bando.

E' in facoltà della Provincia di Cremona procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorchè, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze di pubblico interesse.

Il provvedimento di riapertura dei termini è pubblicato con le stesse modalità adottate per il bando.

Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati dal provvedimento di riapertura. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere entro il nuovo termine all'integrazione della documentazione.

E' inoltre in facoltà della Provincia di Cremona procedere in qualsiasi momento della procedura concorsuale alla modifica del bando o alla revoca. Il provvedimento deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.

La data degli esami, l'elenco degli ammessi, la sede e l'ora, l'eventuale riapertura dei termini, la revoca, verranno comunicati attraverso pubblicazione sul sito internet della Provincia di Cremona.

I candidati dovranno presentarsi all'ora prestabilita nell'aula d'esame per l'identificazione mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento personale legalmente valido.

Art. 13 - Modalità di svolgimento degli esami

I candidati saranno disposti in modo idoneo e tale, in ogni caso, da non poter comunicare tra loro.

Ogni scambio di informazione tra candidati, una volta iniziata la prova scritta, determinerà l'allontanamento degli stessi con conseguente annullamento della prova.

Nel corso di svolgimento della prova scritta non è consentita la consultazione di testi di legge né l'utilizzo di telefoni cellulari o di altra strumentazione elettronica.

Il testo della prova scritta sarà inserito in schede singole contenute in buste chiuse, una per ogni candidato, da distribuirsi agli stessi con metodo casuale e differenziati in relazione alla sezione per la quale i candidati stessi aspirano ad essere iscritti.

Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione; non potranno uscire dall'aula se non allo scadere del tempo previsto per lo svolgimento della stessa, salvo casi eccezionali, di volta in volta autorizzati.

Allo scadere del tempo previsto per lo svolgimento della prova scritta (30 minuti), completato il ritiro di tutte le schede, si procederà alla loro valutazione predisponendo un apposito elenco degli ammessi alla prova orale svolgentesi nella stessa giornata (salvo eccezioni).

Ultimate le prove orali, si redigerà l'elenco dei candidati che avranno superato la prova, dandone immediata comunicazione agli interessati.

La segreteria, approvati i relativi elenchi, provvederà a comunicare alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cremona l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo suddivisi per sezione.

Analoga comunicazione verrà effettuata anche per gli interessati.

Art. 14 – Prove d' esami

Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di partecipazione sia eccezionalmente rilevante, la Commissione può valutare modalità diverse di svolgimento delle prove consistenti in quiz, onde agevolarne la maggiore speditezza, garantendo comunque la trasparenza delle operazioni relative. L'esame consiste in una prova scritta (quiz a risposta multipla), ed in un colloquio orale.

Prova scritta

La prova scritta si articola su n. 16 (sedici) domande a risposta preordinata riguardanti i seguenti argomenti:

argomento 1: elementi di geografia della regione Lombardia;

argomento 2: normativa nazionale e regionale in materia di autoservizi pubblici non di linea;

argomento 3: norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi ed autonoleggio del comune capoluogo della provincia ovvero, in assenza, da quello del comune capoluogo di regione;

argomento 4: lingua straniera scelta dal candidato al momento della iscrizione all'esame tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La prova scritta si riterrà superata qualora il candidato risponda positivamente ad almeno 9 (nove) domande complessive e comunque a non meno di 2 (due) per ogni singolo argomento.

Non sono ammesse correzioni alle risposte.

L'omessa risposta, ovvero la correzione alla risposta, equivalgono ad errore.

Il superamento con esito positivo della prova scritta è condizione indispensabile per l'accesso alla prova orale.

Il tempo a disposizione per la prova è di 30 minuti.

Prova orale

La prova orale verte esclusivamente sulla conoscenza degli elementi di toponomastica del capoluogo della provincia e dei comuni della provincia stessa aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti (ubicazione di edifici e località significativi, luoghi di interesse culturale, artistico, storico, sanitario ed amministrativo e percorso per raggiungerli; principali arterie che si dipartono dalla città in direzione di località note).

Per gli aspiranti all'iscrizione al ruolo per i conducenti di natanti, la prova verte esclusivamente sulla conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri dei bacini e/o corsi d'acqua interessati.

Validità delle prove di esame

L'esame si intende superato con l'esito positivo di entrambe le prove.

Il candidato impossibilitato, per gravi e comprovati motivi, a sostenere le prove d'esame (scritta e/o orale),

e che presenti motivata giustificazione non oltre l'ora di inizio delle prove, viene riconvocato d'ufficio per la sessione d'esame successiva, secondo il calendario affisso all'Albo della Provincia; il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'archiviazione della domanda.

È ammessa una sola giustificazione sia per la prova scritta che per quella orale, dopodiché l'istanza viene archiviata.

In caso di mancato superamento della prova scritta, il richiedente potrà presentare nuova istanza per essere ammesso alla successiva sessione della prova scritta.

In caso di mancato superamento della prova orale, il richiedente viene riconvocato d'ufficio nella successiva sessione d'esame orale.

Qualora anche la seconda prova orale abbia avuto esito negativo, decorso il termine di sessanta giorni dalla stessa l'interessato potrà presentare una nuova istanza per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo provinciale sostenendo nuovamente le prove d'esame.

Verrà archiviata l'istanza dei candidati che, benché invitati a sostenere la prova, non si siano presentati senza giustificato motivo.

Art. 15 – Norme generali e finali

Per l'espletamento della prova orale l'ordine di ammissione avviene per cognome e nome del candidato.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge e/o di regolamento in quanto applicabili.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Provinciale.